

ACCORDO QUADRO
PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE
(ai sensi dell'art. 112 comma 4 d.lgs.42/2004 smi)

TRA

il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, con sede in Piazza della Repubblica, 4, Venaria Reale (TO), P.IVA 09903230010, C.F. 97704430012, legalmente rappresentato dal Direttore, prof. Guido Curto, in virtù dei poteri conferitigli con procura speciale a rogito notaio Andrea Ganelli di Torino in data 2.12.2021 rep. 51218, domiciliato per il presente atto presso la sede del Consorzio (di seguito "Consorzio");

E

i Musei Reali di Torino, con sede in Torino, piazzetta Reale, 1, C.F. 97792420016, legalmente rappresentati dalla Direttrice, dott.ssa Enrica Pagella, domiciliata per il presente atto presso la sede dei Musei reali (di seguito "MRT")

di seguito denominate "le Parti"

Premesso:

- il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude è un ente consortile pubblico, costituito ai sensi dell'art. 115, comma 2 del D. Lgs. 42/2004 dal Ministero della Cultura, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Venaria, dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione 1563 per l'arte e la cultura, con le finalità di gestire e valorizzare il complesso delle Residenze Reali Sabaude;
- il Circuito delle Residenze Reali Sabaude è dotato di un patrimonio di parchi e giardini riconosciuto dall'Unesco come parte del Patrimonio culturale dell'Umanità;
- il Consorzio gestisce direttamente i Giardini della Reggia di Venaria ed è l'unica realtà, tra le Residenze piemontesi, dotata di giardinieri alle dirette dipendenze per la manutenzione, conservazione e valorizzazione dei giardini e di una struttura tecnica dedicata alla loro organizzazione e gestione diretta;
- nel corso degli ultimi anni, il Consorzio, mediante l'attivazione di partnership pubblico-private, ha sviluppato sinergie idonee a radicare presso la Reggia di Venaria un polo di riferimento, a livello nazionale ed internazionale, per la formazione d'eccellenza per la professione di Giardiniere d'arte, nonché per implementarne l'offerta formativa;

- i Musei Reali, istituto del Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale, comprendono il Palazzo Reale, i Giardini Reali, la Biblioteca e l'Armeria Reale, la Galleria Sabauda, il Museo Archeologico, le Serre Reali, le Sale Espositive di Palazzo Chiabrese e la Cappella della Sindone e sono annoverati tra le Residenze Reali sabaude;
- nello specifico, i Giardini Reali, parte del complesso museale, con mura e bastioni, costituiscono un'area verde urbana unica per valore monumentale e ambientale, si sviluppano su una superficie complessiva di circa sette ettari e presentano caratteristiche peculiari e ambienti diversificati che necessitano di una manutenzione qualificata per una compiuta valorizzazione;
- il Consorzio, in attuazione delle finalità statutarie di progettazione, realizzazione e gestione dell'erogazione di servizi comuni al Sistema delle Residenze Reali Sabaude, anche di quelle non conferite o affidate direttamente, può condurre una serie di azioni tra le quali, la dislocazione dei diversi servizi e del personale;
- tra le azioni specifiche previste dall'Action Plan 2022, quale documento integrativo al Piano Strategico di sviluppo turistico culturale del Consorzio per il triennio 2020/2023, sono previste misure puntuali per l'assunzione, in capo al Consorzio, del ruolo di ente promotore di collaborazioni e della messa a disposizione del proprio *know-how* nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, inclusi i parchi e giardini afferenti alle diverse Residenze;
- i Musei Reali hanno manifestato interesse ad attivare una collaborazione per avvalersi della struttura organizzativa e della specializzazione del personale del Consorzio con specifico riferimento ai Giardinieri d'arte, nei termini e nelle modalità che saranno definiti nel presente accordo quadro e nei successivi accordi tra le parti;
- detta collaborazione si inserisce altresì nel piano di sviluppo portato avanti dai Musei Reali in occasione del bando della Compagnia di San Paolo, Next Generation YOU, con particolare riferimento all'obiettivo n. 3 denominato: CURA E MANUTENZIONE DEI GIARDINI REALI;
- nel quadro normativo e gestionale sopra delineato, si intende avviare un progetto sperimentale nell'ambito del quale il Consorzio fornisce la propria organizzazione tecnica ed il proprio *know how* a beneficio di altre Residenze, tra cui i Musei Reali, nell'ottica di favorire il processo di armonizzazione e integrazione dell'articolato Sistema Residenze;

- l'art. 6, *Valorizzazione del patrimonio culturale*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzato alla promozione della conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze e che comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale;
- l'art. 111 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, afferma che le attività di valorizzazione consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6;
- l'art. 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che il Ministero della Cultura stipuli con le Regioni e gli enti territoriali accordi per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione nonché per elaborare piani strategici di sviluppo culturale e programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Oggetto)

Per il raggiungimento degli obiettivi descritti nelle premesse le Parti si impegnano, per quanto di competenza e nei limiti degli impegni richiamati nei seguenti articoli, a collaborare per l'attuazione di un progetto sperimentale di valorizzazione dei Giardini Reali di Torino.

Art. 2

(Impegni delle Parti)

Le Parti si impegnano allo svolgimento congiunto delle seguenti attività:

- Individuazione delle attività manutentive e delle aree di intervento oggetto dell'iniziativa;
- Individuazione delle attrezzature necessarie;
- Individuazione dei materiali necessari per la manutenzione e valorizzazione degli ambiti di intervento (componente botanica, materiali fitosanitari, carburante, ecc.);

- definizione degli eventuali impegni economici e tecnici assunti da MRT e modalità della loro gestione;
- definizione degli aspetti legati all'applicazione del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.

Art. 3

(Impegni del Consorzio)

Il Consorzio si impegna a:

- fornire personale specializzato per la cura e manutenzione di giardini e parchi storici;
- acquisire e/o noleggiare attrezzature per le attività manutentive concordate;
- acquisire i materiali vegetali e di consumo, ove necessario;
- fornire la collaborazione del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per la gestione degli aspetti legati alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro nei luoghi oggetto di intervento;
- provvedere all'adeguamento del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove necessario;
- coordinare la gestione degli aspetti organizzativi, tecnici e di sicurezza dell'iniziativa.

Art. 4

(Impegni di MRT)

MRT si impegnano a provvedere alle seguenti azioni e attività:

- garantire l'agevole accesso e transito ai luoghi oggetto di intervento, nonché alle strutture di supporto, a tutti i soggetti incaricati delle attività oggetto del presente Accordo;
- predisposizione di locali spogliatoi, servizi igienici, ecc. per i giardinieri;
- messa a disposizione di locali deposito per attrezzature e materiali;
- acquisire i materiali vegetali e di consumo;
- collaborazione del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per la gestione degli aspetti legati alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- eventuale adeguamento del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- predisposizione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI).

Art. 5

(Monitoraggio attività)

In attuazione del presente Accordo, le Parti assicurano forme di dialogo strutturato e di monitoraggio delle attività intraprese, al fine di stabilire l'eventuale riesame delle azioni intraprese, e/o in corso, nonché i risultati per le attività oggetto del presente Accordo.

Art. 6

(Comunicazione)

Le Parti concorderanno le iniziative di diffusione dei risultati ottenuti con il presente Accordo.

Art. 7

(Riservatezza e trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano al pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nell'esecuzione del presente Accordo e si impegnano reciprocamente a far rispettare al proprio personale e a tutte le risorse che a qualsiasi titolo operano in nome e per conto delle Parti la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni trattate e sui risultati dell'attività condotte ed oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 8

(Durata)

Il presente accordo ha durata biennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto almeno tre mesi prima dalla scadenza.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza dell'Accordo.

Per il Consorzio RRS

IL DIRETTORE

Guido Curto

Per i Musei Reali

LA DIRETTRICE

Enrica Pagella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa